



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Ufficio III - Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Generali/Nazionali
delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
Loro Sedi

OGGETTO: bozza P.C.D. per l'impiego del personale di Polizia Penitenziaria addetto al servizio di matricola dei detenuti e degli internati.

Per opportuna informativa e per le eventuali osservazioni di codeste OO.SS., si trasmette la nota GDAP n. 0010684.ID del 31 marzo 2025 della Direzione Generale del personale, recante la bozza di Provvedimento relativo all'impiego del personale di Polizia Penitenziaria addetto al servizio di matricola dei detenuti e degli internati, in vista di una prossima riunione sull'argomento.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale
Il Vicedirettore Generale

Al Direttore dell'Ufficio III Relazioni Sindacali
SEDE

E, per conoscenza,

Al Direttore della Divisione IV
Specialità e specializzazioni
(GDAP n. 10239.ID del 26/03/2025)

Al Direttore Generale del Personale
SEDE

OGGETTO: bozza P.C.D. per l'impiego del personale di Polizia Penitenziaria addetto al servizio di matricola dei detenuti e degli internati.

All'esito dell'interlocuzione con il Sig. Direttore Generale, si trasmette l'allegata bozza del P.C.D. in oggetto per la successiva divulgazione alle OO. SS..

Si ringrazia.

Cordiali saluti.

Il Vicedirettore Generale
Augusto Zaccariello



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- VISTA** la legge del 26 luglio 1975, n. 354 recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
- VISTA** la legge del 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”;
- VISTO** il decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n. 82, recante “Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”, in particolare l’art. 21 “Impiego nei servizi” e l’art. 45 “Servizio di matricola dei detenuti e internati”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, in particolare l’art. 22 “Ammissione in istituto”;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 10 ottobre 2009 che istituisce la specializzazione di matricolista;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016 concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione Penitenziaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, modificato dal decreto ministeriale 10 dicembre 2023;
- TENUTO CONTO** del decreto del Ministro della Giustizia 12 luglio 2023 concernente le ripartizioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con d.lgs. 95/2017;
- RAVVISATA** la necessità di adottare disposizioni per l’attuazione omogenea delle modalità di impiego del personale di Polizia penitenziaria in possesso della specializzazione di matricolista o comunque addetto al servizio di matricola dei detenuti e internati;
- SENTITE** le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria;

DECRETA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Fermi restando i compiti, le modalità di accesso al corso di specializzazione e il relativo corso di formazione di cui al decreto ministeriale 9 ottobre 2009, il presente decreto stabilisce le procedure per l'assegnazione e l'impiego ai servizi dell'ufficio matricola e per l'aggiornamento professionale del personale di Polizia penitenziaria addetto al servizio di matricola dei detenuti e internati.

Art. 2

(Individuazione del personale per l'ufficio matricola)

1. L'accesso al servizio presso l'ufficio matricola avviene mediante procedure d'interpello per titoli ed esami con le procedure di cui al successivo articolo 3 e 4.
2. Le procedure indicate nei P.I.L. e nei P.I.R. sono abrogate dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 3

(Prova scritta)

1. L'interpello di cui all'art. 2 dovrà prevedere una prova scritta volta a rilevare il grado di specifica conoscenza e competenza in materia e consisterà in un questionario a risposta multipla, composto da una serie di domande vertenti sul diritto penitenziario ed elementi di diritto penale e diritto processuale penale preventivamente predisposte dalla commissione tecnica all'uopo istituita.
La durata della prova, il punteggio per ogni singola risposta esatta nonché il punteggio minimo richiesto per il superamento della stessa, sono stabiliti dalla commissione all'atto della predisposizione del questionario.
2. Le Direzioni degli istituti costituiranno la commissione tecnica composta dal Direttore dell'Istituto, con funzioni di presidente, dal Comandante di Reparto, dal Coordinatore dell'ufficio matricola e da un appartenente dell'ufficio segreteria, con sole funzioni di segretario.

Art. 4

(Graduatoria, assegnazione e durata dell'incarico)

1. La votazione complessiva attribuita a ciascun candidato è determinata dalla somma tra il punteggio dei titoli individuati nel protocollo d'intesa regionale/distrettuale/locale e il punteggio ottenuto ad esito della prova di cui all'art. 3.
A parità di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine: il possesso della specializzazione di matricolista, la qualifica, l'anzianità nella qualifica, la maggiore età anagrafica.
2. Il personale immesso al servizio presso l'ufficio matricola è tenuto a garantire un periodo minimo di permanenza di cinque anni.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 5

(Modalità d'impiego)

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, e all'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro della Giustizia 19 ottobre 2009, il personale di Polizia penitenziaria addetto all'ufficio matricola viene impiegato in via esclusiva per l'espletamento dei compiti tipici del servizio, fatte salve eccezionali esigenze legate al mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina dell'istituto.

Art. 6

(Aggiornamento del personale)

1. Ferme restando le modalità di formazione per il conseguimento della specializzazione stabilite all'art. 3 del decreto del Ministro della Giustizia 19 ottobre 2009, la Direzione Generale della formazione, di concerto con la Divisione IV – Specialità e specializzazioni della Direzione Generale del personale, pianificano, definiscono e danno attuazione ai programmi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale addetto al servizio matricola, tenuto conto degli aggiornamenti e modificazioni in materia di diritto penitenziario, diritto penale e diritto processuale penale ovvero delle linee di indirizzo emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
2. La Direzione Generale della formazione, stabiliti i programmi, può prevedere lo svolgimento dei corsi nelle sedi e con le modalità ritenute idonee allo scopo, valutate le esigenze e le risorse disponibili.

Art. 7

(Organico personale dell'ufficio matricola)

1. Le Direzioni degli istituti sono tenute a prevedere l'aliquota minima dell'organico di personale addetto all'ufficio matricola confacente ai carichi di lavoro a salvaguardia del regolare disimpegno degli adempimenti di legge.

Art. 8

(Mobilità extra moenia dei matricolisti)

1. La Direzione Generale del personale, qualora ne ravvisi la necessità e i presupposti, può bandire specifici interPELLI di mobilità nazionale ovvero distrettuale/regionale, riservata al personale di Polizia penitenziaria in possesso della specializzazione di matricolista o comunque con un'esperienza documentata nel servizio non inferiore a cinque anni.
2. Per l'indizione degli anzidetti interPELLI vengono considerati, per quanto compatibili, i criteri di valutazione applicati per la mobilità a domanda del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente ai Ruoli non Direttivi di cui al Provvedimento del Capo Dipartimento 6 agosto 2021.

Roma, lì

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO *f.f.*